

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

O: "Retifica di errore materiale presente nel foglio 16 della Tavola 6 – Zonizzazione della Variante per il centro storico, la zona orientale, la zona nord occidentale approvata con DPGRC n.323 del 16.6.2004". (All. Delibera di G.C.n.264 del 19.4.2012)

L'anno duemiladodici il giorno 31 del mese di luglio nella casa Comunale precisamente alla sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO

de **MAGISTRIS LUIGI**

	P			
1) ADDIO GENNARO	P	25)	LETTIERI GIOVANNI	Assente
2) ATTANASIO CARMINE	P	26)	LORENZI MARIA	P
3) BEATRICE AMALIA	P	27)	LUONGO ANTONIO	P
4) BORRIELLO ANTONIO	P	28)	MADONNA	P
5) BORRIELLO CIRO	P	29)	MANSUETO MARCO	Assente
6) CAIAZZO TERESA	P	30)	MAURINO ARNALDO	P
7) CAPASSO ELPIDIO	P	31)	MOLISSO SIMONA	P
8) CASTIELLO GENNARO	P	32)	MORETTO VINCENZO	P
9) COCCIA ELENA	P	33)	MOXEDANO FRANCESCO	P
10) CROCETTA ANTONIO	P	34)	MUNDO GABRIELE	Assente
11) ESPOSITO ANIELLO	P	35)	NONNO MARCO	P
12) ESPOSITO GENNARO	P	36)	PACE SALVATORE	P
13) ESPOSITO LUIGI	P	37)	PALMIERI DOMENICO	P
14) FELLICO ANTONIO	P	38)	PASQUINO RAIMONDO	P
15) FIOLA CIRO	P	39)	RINALDI PIETRO	P
16) FORMISANO GIOVANNI	P	40)	RUSSO MARCO	P
17) FREZZA FULVIO	P	41)	SANTORO ANDREA	P
18) FUCITO ALESSANDRO	P	42)	SCHIANO CARMINE	P
19) GALLOTTO VINCENZO	Assente	43)	SGAMBATI CARMINE	P
20) GRIMALDI AMODIO	P	44)	TRONCONE GAETANO	P
21) GUANGI SALVATORE	P	45)	VARRIALE VINCENZO	P
22) IANNELLO CARLO	P	46)	VASQUEZ VITTORIO	P
23) LANZOTTI STANISLAO	Assente	47)	VERNETTI FRANCESCO	P
24) LEBRO DAVID	P	48)	ZIMBALDI LUIGI	Assente



Presiede la riunione il Presidente Pasquino

In grado di prima convocazione in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dr. G. Virtuoso

Il Presidente pone all'esame dell'aula la deliberazione di G.C. n.264 del 19.4.2012 avente ad oggetto: "Rettifica di errore materiale presente nel foglio 16 della Tavola 6 – Zonizzazione della Variante per il centro storico, la zona orientale, la zona nord occidentale approvata con DPGRC n.323 del 16.6.2004"; e comunica che la stessa è stata trasmessa per il relativo parere alla Commissione Urbanistica: i Consiglieri Caiazzo e Fellico hanno espresso parere favorevole, mentre il Consigliere Iannello ha richiesto degli ulteriori approfondimenti finalizzati alla verifica della procedura giuridico-amministrativa di correzione degli stessi.

L'Assessore De Falco fa una breve precisazione sulla rettifica.

Il Presidente fa presente che nella seduta del 25 luglio scorso l'Assessore De Falco aveva svolto la sua relazione sulla deliberazione di G.C. n.264 del 19.4.2012, poi si era tenuta la discussione generale, al momento della votazione dell'atto è venuto a mancare il numero legale e quindi è stato predisposto il rinvio della stessa alla seduta odierna, pertanto si possono effettuare solo interventi per dichiarazione di voto.

Il Consigliere Iannello precisa sulla procedura della rettifica dell'errore materiale e mette in evidenza la carenza di regolamentazione.

Il Consigliere Santoro preannuncia la sua astensione in quanto ritiene necessario studiare una regolamentazione per poter affrontare tali correzioni.

Il Consigliere Borriello A. ritiene che bisogna aggiornare le procedure e preannuncia il suo voto favorevole anche perchè si tratta di dare incremento ad un'attività produttiva.

Il Consigliere Moretto dichiara che l'intervento del Consigliere Borriello A. ha complicato la questione e precisa sulla richiesta avanzata nella scorsa seduta di un approfondimento.

Si allontana dall'aula il Consigliere Mansueto. (presenti 43)

Il Consigliere Lebro preannuncia il voto favorevole in quanto ritiene che è stato fatto un lavoro eccellente dalla Commissione Urbanistica e chiede al Presidente del Consiglio di esternare al Presidente del Consiglio Regionale la mancanza di un regolamento per questi casi:

Il Consigliere Fiola preannuncia il voto favorevole.

Il Consigliere Schiano preannuncia il voto favorevole all'unanimità da parte di tutto il gruppo IDV.

Il Consigliere Borriello C. annuncia il suo voto favorevole.

Pertanto il Consiglio premesso che:

- che con deliberazione n.127 del 23.01.1999 avente ad oggetto "*Proposta al Consiglio comunale per l'adozione della Variante per il centro storico, la zona orientale, la zona nord occidentale al Prg vigente approvato con Dm 31 marzo 1972 n.1829 e sue successive variazioni*" la Giunta comunale sottoponeva al Consiglio la proposta di Variante al Prg costituita da n.18 allegati di cui n.14 elaborati grafici (All.1);

- che nell'elaborato grafico foglio 16 della Tavola 6 -Zonizzazione della Variante proposta, l'area situata in via Ferrante Imparato, denominata area ex ICMI, veniva classificata in parte come zona G - *Insedimenti urbani integrati* - in parte, per il margine sud e ovest, come zona F, sottozona Fc - *Parco di nuovo impianto* (All.2);

- che nel corso della discussione consiliare della proposta di cui alla deliberazione n.127 del

23.01.1999 veniva presentato l'emendamento prot. n.2640 del 10.01.2000 che, in conformità al grafico al medesimo allegato, proponeva la modifica del foglio 16 della Tavola 6 -Zonizzazione al fine di classificare l'intero impianto produttivo ex ICMI come zona G mediante lo spostamento verso sud della linea di confine della sottozona Fc;

~~- che con deliberazione n.35 del 19.02.2001, avente ad oggetto "Adozione della variante per il centro storico, la zona orientale, la zona nord occidentale al Prg vigente approvato con Dm 31 marzo 1972 n.1829 e sue successive variazioni", il Consiglio comunale approvava la proposta di cui alla deliberazione n.127 del 23.01.1999 così come modificata in esito alle risoluzioni e agli emendamenti approvati in sede di discussione, ivi compreso l'emendamento di cui al punto precedente, raccolto nella risoluzione n.14 (All.3 e 4);~~

-che a seguito della pubblicazione, nei modi di legge, della suddetta deliberazione n.35/2001, la società Fintecna s.p.a., proprietaria dell'immobile ex ICMI, presentava l'osservazione prot.n. 8/p del 18.06.2001, con la quale, tra l'altro, chiedeva 1) che la parte di area di sua proprietà ricadente in zona G fosse classificata zona D sottozona Db *nuovi insediamenti per la produzione di beni e servizi*, nonché, 2) "*rilevato che il perimetro del parco corre proprio a filo di alcuni edifici, lambendone il confine, ed impedendo quindi di fatto qualsiasi intervento di ristrutturazione urbanistica*", che il limite dell'area destinata a parco, venisse ulteriormente spostato di 50 metri verso sud, rispetto a quanto risultante dal foglio 16 della Tavola 6 -Zonizzazione adottata, per consentire la realizzazione di una strada di servizio e spazi filtro tra questa e i capannoni industriali;

- che, in esito all'esame delle osservazioni e all'approvazione delle controdeduzioni, con le deliberazioni consiliari n.128 del 15.07.2003 e n.137 del 22.07.2003, l'osservazione della società Fintecna veniva pienamente accolta relativamente all'istanza sub1) e parzialmente accolta relativamente all'istanza sub 2);

- che in particolare in relazione all'istanza sub 2) il Consiglio controdeduceva evidenziando che la richiesta di arretrare il parco per permettere la realizzazione di una strada di servizio appariva fondata, ma che lo spostamento di 50 metri richiesto era sovrastimato e, pertanto, accoglieva la suddetta richiesta limitatamente a dieci metri (All.5);

- che, tuttavia il foglio 16 della Tavola 6 -Zonizzazione della Variante approvata, per mero errore materiale, non ha tradotto correttamente il parziale accoglimento dell'osservazione, producendo un allargamento piuttosto dell'accolto arretramento del parco (All.6);

- che detto errore risulta evidente dal raffronto tra le schede di sintesi delle osservazioni e controdeduzioni allegate alle delibere di CC n.128 del 15.7.2003 (pag.2998 e ss. - Osservazione prot. 8/p del 18.06.2001) (All.5), n.137 del 22 luglio 2003 (All.7) e il foglio 16 della Tavola 6 della Variante approvata (All.6) determinando, così, una palese divergenza tra quanto osservato e controdedotto e la rappresentazione grafica;

- che la Variante generale al prg veniva approvata con DPGRC n. 323 del 11.6.2004 e con successiva deliberazione n.55 del 24 giugno 2005 il Consiglio comunale prendeva atto degli elaborati e delle norme di attuazione adeguati alle modifiche introdotte in sede di approvazione regionale (All.8).

N.

3
Am

Considerato

- che consolidata giurisprudenza ha ritenuto che *"l'errore materiale nella redazione di un provvedimento amministrativo si concretizza quando il pensiero del decisore sia stato tradito ed alterato al momento della sua traduzione in forma scritta, a causa di un fattore deviante che abbia operato esclusivamente nella fase della sua esternazione, sempre ch  tale deviano emerga direttamente dall'esame del contesto stesso in cui l'errore si trova"* (Tar Perugia, sentenza, 24.03.2010 n. 401; Cons. Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2008, n.5154; Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 14 luglio 2009, n. 1311);

- che nel caso di specie la divergenza tra quanto disposto nella parte normativa della deliberazione n.128/2003 di approvazione della controdeduzione e quanto graficamente rappresentato nel citato foglio 16 della Tavola 6 risulta evidente dal contesto stesso dell'atto in cui l'errore si trova e non richiede alcuna attivit  interpretativa da parte dell'Amministrazione;

- che pertanto l'errore di che trattasi consiste in mero errore materiale.

Considerato ancora

- che, per quanto riguarda la procedura da seguire per la correzione del suddetto errore, occorre far riferimento a quanto sostenuto dal giudice amministrativo secondo il quale *"I provvedimenti di annullamento o di ritiro in via di autotutela sono espressione di una volont  discrezionale della P.A.; di qui la necessit  di seguire la stessa procedura e con le stesse modalit  dell'atto annullato o ritirato; mentre, mancando questa discrezionalit  nell'atto di rettifica di errori materiali e subentrando la doverosit  della loro correzione, sarebbe contrario alla logica il dover porre in essere il medesimo procedimento e con le stesse modalit  adottate nell'adozione dell'atto rettificato; nel caso, con la complessa procedura di approvazione del piano urbanistico rielaborato del comune."* (Tar Bolzano Trentino Alto Adige, sez.I, 16.07.2009, n. 271; cfr. inoltre Tar Genova, Liguria, sez.I, 16.02.2005, n.221; Tar Brescia, Lombardia, sez.I, 31.08.2009, n.1579);

- che pertanto la correzione del suddetto errore non richiede il ricorso alla procedura di variante al prg cos  come disciplinata dal Regolamento regionale n.5/2001 di attuazione della L.R. n.16/2004, trattandosi di attivit  vincolata priva di profili di discrezionalit , in relazione alla quale il principio del *contrarius actus*, che impone per gli atti di ritiro l'adozione del medesimo procedimento seguito per l'adozione, non trova applicazione;

Ritenuto

- doveroso procedere alla rettifica del descritto errore di rappresentazione sostituendo il foglio 16 della Tavola 6 - *zonizzazione* - della Variante cos  come approvata con delibera di Consiglio comunale n.137 del 22 luglio 2003 (All.7), con il rettificato foglio 16 della Tavola 6 - *zonizzazione* (All.9) al fine di allineare il medesimo foglio 16 a quanto disposto dal Consiglio comunale con la deliberazione n.128/2003 di approvazione delle controdeduzioni;



- che, trattandosi di attività vincolata priva di profili di discrezionalità, non è necessario procedere alla comunicazione di avvio del procedimento atteso che dalle eventuali osservazioni dei soggetti interessati il contenuto dispositivo del presente atto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato, secondo quanto disposto dall'art. 21-octies della legge 241/1990 s.i.m., che espressamente al comma 2. prevede “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”

Dato atto

- che la rettifica in argomento interessa le particelle 413, 414, 419, 420, 422 - foglio 113 del NCT di cui all'osservazione della Fintecna nonché le particelle 319 e 366 - foglio 113 del NCT di proprietà di soggetti terzi ;
- che i soggetti terzi non subiscono alcun pregiudizio dalla rettifica in questione in quanto le aree di cui alle particelle su richiamate attualmente ricadenti in sottozona Fc vengono riportate nella corretta zona G la cui disciplina risulta meno limitativa della proprietà;

Recepiti e fatti propri i pareri rilasciati dai Dirigenti dei Servizi, nonché le osservazioni del Segretario Generale sulla proposta di G.C. n.264 del 19.4.2012 quale parte integrante del presente atto

DELIBERA

Con la presenza in aula di 43 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza con il voto contrario dei Consiglieri: Moretto, Guangi e Nonno e l'astensione del Presidente Pasquino e dei Consiglieri Santoro e Castiello, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate in questa parte dispositiva


1. La rettifica dell'errore materiale contenuto nel foglio 16 della Tavola 6 – Zonizzazione della Variante al Prg per il centro storico, zona orientale e zona nord occidentale approvata con DPGRC n.323/2004;

 5

2. Disporre la sostituzione del foglio 16 della Tavola 6 - Zonizzazione approvata con delibera di Consiglio comunale n.137 del 22/07/2003 con il rettificato foglio 16 della Tavola 6 – Zonizzazione allegato al presente provvedimento e riportante la dicitura “rettifica per correzione errore materiale”;
 3. Incaricare il Dipartimento Pianificazione Urbanistica di disporre la necessaria pubblicità del presente provvedimento nelle forme dovute ai sensi di legge.
-

Dare atto, infine, che costituiscono parte integrante della suddetta deliberazione i seguenti allegati:

- 1) delibera di G.C. n.264 del 19.4.2012;



A large, thick, black diagonal line is drawn across the page, starting from the top left and extending towards the bottom right. In the bottom left corner, there are several handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and the letters 'P.'. In the bottom center, there is a small handwritten mark that looks like a stylized 'M' or 'N'. The number '6' is printed at the bottom center of the page.



COMUNE DI NAPOLI

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA

Dipartimento pianificazione urbanistica

Proposta al Consiglio

Proposta di delibera prot. n.3 del 26 marzo 2012
Categoria.....Classe.....Fascicolo.....
Annotazioni.....

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N. 266

Proposta al Consiglio di rettifica di errore materiale presente nel foglio 16 della Tavola 6 -Zonizzazione della Variante per il centro storico, la zona orientale, la zona nord occidentale approvata con DPGRC n.323 del 16.06.2004.
Non comporta impegno di spesa.

Il giorno 19.4.2012, nella residenza Comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale.
Si da atto che sono presenti i seguenti n. 9 Amministratori in carica

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Tommaso SODANO

Assente

Alberto LUCARELLI

P

Sergio D'ANGELO

P

Giuseppe NARDUCCI

P

Luigi DE FALCO

P

Annamaria PALMIERI

Assente

Antonella DI NOCERA

Assente

Riccardo REALFONZO

Assente

Anna DONATI

P

Giuseppina TOMMASIELLI

P

Marco ESPOSITO

P

Bernardino TUCCILLO

P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: Scuola Luigi de Magistris

Assiste il Segretario del Comune: Dott. Gaetano Vinduro

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto

IL SEGRETARIO GENERALE

N.

fm

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore all'urbanistica arch. Luigi De Falco

2

Premesso

che con deliberazione n.127 del 23.01.1999 avente ad oggetto "Proposta al Consiglio comunale per l'adozione della Variante per il centro storico, la zona orientale, la zona nord occidentale al Prg vigente approvato con Dm 31 marzo 1972 n.1829 e sue successive variazioni" la Giunta comunale sottoponeva al Consiglio la proposta di Variante al Prg costituita da n.18 allegati di cui n.14 elaborati grafici (All.1);

che nell'elaborato grafico foglio 16 della Tavola 6 -Zonizzazione della Variante proposta, l'area situata in via Ferrante Imparato, denominata area ex ICMI, veniva classificata in parte come zona G - *Insedimenti urbani integrati* - in parte, per il margine sud e ovest, come zona F, sottozona Fc - *Parco di nuovo impianto* (All.2);

che nel corso della discussione consiliare della proposta di cui alla deliberazione n.127 del 23.01.1999 veniva presentato l'emendamento prot. n.2640 del 10.01.2000 che, in conformità al grafico al medesimo allegato, proponeva la modifica del foglio 16 della Tavola 6 -Zonizzazione al fine di classificare l'intero impianto produttivo ex ICMI come zona G mediante lo spostamento verso sud della linea di confine della sottozona Fc;

che con deliberazione n.35 del 19.02.2001, avente ad oggetto "Adozione della variante per il centro storico, la zona orientale, la zona nord occidentale al Prg vigente approvato con Dm 31 marzo 1972 n.1829 e sue successive variazioni", il Consiglio comunale approvava la proposta di cui alla deliberazione n.127 del 23.01.1999 così come modificata in esito alle risoluzioni e agli emendamenti approvati in sede di discussione, ivi compreso l'emendamento di cui al punto precedente, raccolto nella risoluzione n.14 (All.3 e 4);

che a seguito della pubblicazione, nei modi di legge, della suddetta deliberazione n.35/2001, la società Fintecna s.p.a., proprietaria dell'immobile ex ICMI, presentava l'osservazione prot.n. 8/p del 18.06.2001, con la quale, tra l'altro, chiedeva 1) che la parte di area di sua proprietà ricadente in zona G fosse classificata zona D sottozona Db *nuovi insediamenti per la produzione di beni e servizi*, nonché, 2) "rilevato che il perimetro del parco corre proprio a filo di alcuni edifici, lambendone il confine, ed impedendo quindi di fatto qualsiasi intervento di ristrutturazione urbanistica", che il limite dell'area destinata a parco, venisse ulteriormente spostato di 50 metri verso sud, rispetto a quanto risultante dal foglio 16 della Tavola 6 -Zonizzazione adottata, per consentire la realizzazione di una strada di servizio e spazi filtro tra questa e i capannoni industriali;

che, in esito all'esame delle osservazioni e all'approvazione delle controdeduzioni, con le deliberazioni consiliari n.128 del 15.07.2003 e n.137 del 22.07.2003, l'osservazione della società Fintecna veniva pienamente accolta relativamente all'istanza sub1) e parzialmente accolta

sp. ... Ad ... hm/

relativamente all'istanza sub 2);

3

che in particolare in relazione all'istanza sub 2) il Consiglio controdeduceva evidenziando che la richiesta di arretrare il parco per permettere la realizzazione di una strada di servizio appariva fondata, ma che lo spostamento di 50 metri richiesto era sovrastimato e, pertanto, accoglieva la suddetta richiesta limitatamente a dieci metri (All.5);

che, tuttavia il foglio 16 della Tavola 6 -Zonizzazione della Variante approvata, per mero errore materiale, non ha tradotto correttamente il parziale accoglimento dell'osservazione, producendo un allargamento piuttosto dell'accolto arretramento del parco (All.6);

che detto errore risulta evidente dal raffronto tra le schede di sintesi delle osservazioni e controdeduzioni allegate alle delibere di CC n.128 del 15.7.2003 (pag.2998 e ss. - Osservazione prot. 8/p del 18.06.2001) (All.5), n.137 del 22 luglio 2003 (All.7) e il foglio 16 della Tavola 6 della Variante approvata (All.6) determinando, così, una palese divergenza tra quanto osservato e controdedotto e la rappresentazione grafica;

che la Variante generale al prg veniva approvata con DPGRC n. 323 del 11.6.2004 e con successiva deliberazione n.55 del 24 giugno 2005 il Consiglio comunale prendeva atto degli elaborati e delle norme di attuazione adeguati alle modifiche introdotte in sede di approvazione regionale (All.8).

Considerato

che consolidata giurisprudenza ha ritenuto che *"l'errore materiale nella redazione di un provvedimento amministrativo si concretizza quando il pensiero del decisore sia stato tradito ed alterato al momento della sua traduzione in forma scritta, a causa di un fattore deviante che abbia operato esclusivamente nella fase della sua esternazione, sempre che tale divario emerga direttamente dall'esame del contesto stesso in cui l'errore si trova"* (Tar Perugia, sentenza, 24.03.2010 n. 401; Cons. Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2008, n.5154; Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 14 luglio 2009, n. 1311);

che nel caso di specie la divergenza tra quanto disposto nella parte normativa della deliberazione n.128/2003 di approvazione della controdeduzione e quanto graficamente rappresentato nel citato foglio 16 della Tavola 6 risulta evidente dal contesto stesso dell'atto in cui l'errore si trova e non richiede alcuna attività interpretativa da parte dell'Amministrazione;

che pertanto l'errore di che trattasi consiste in mero errore materiale.

Considerato ancora

che, per quanto riguarda la procedura da seguire per la correzione del suddetto errore, occorre far riferimento a quanto sostenuto dal giudice amministrativo secondo il quale *"I provvedimenti di annullamento o di ritiro in via di autotutela sono espressione di una volontà discrezionale della*

hw

P.A.; di qui la necessità di seguire la stessa procedura e con le stesse modalità dell'atto annullato o ritirato; mentre, mancando questa discrezionalità nell'atto di rettifica di errori materiali e subentrando la doverosità della loro correzione, sarebbe contrario alla logica il dover porre in essere il medesimo procedimento e con le stesse modalità adottate nell'adozione dell'atto rettificato; nel caso, con la complessa procedura di approvazione del piano urbanistico rielaborato del comune." (Tar Bolzano Trentino Alto Adige, sez.I, 16.07.2009, n. 271; cfr. inoltre Tar Genova, Liguria, sez.I, 16.02.2005, n.221; Tar Brescia, Lombardia, sez.I, 31.08.2009, n.1579);

che pertanto la correzione del suddetto errore non richiede il ricorso alla procedura di variante al prg così come disciplinata dal Regolamento regionale n.5/2001 di attuazione della L.R. n.16/2004, trattandosi di attività vincolata priva di profili di discrezionalità, in relazione alla quale il principio del *contrarius actus*, che impone per gli atti di ritiro l'adozione del medesimo procedimento seguito per l'adozione, non trova applicazione;

Ritenuto

doveroso procedere alla rettifica del descritto errore di rappresentazione sostituendo il foglio 16 della Tavola 6 - zonizzazione - della Variante così come approvata con delibera di Consiglio comunale n.137 del 22 luglio 2003 (All.7), con il rettificato foglio 16 della Tavola 6 - zonizzazione (All.9) al fine di allineare il medesimo foglio 16 a quanto disposto dal Consiglio comunale con la deliberazione n.128/2003 di approvazione delle controdeduzioni;

che, trattandosi di attività vincolata priva di profili di discrezionalità, non è necessario procedere alla comunicazione di avvio del procedimento atteso che dalle eventuali osservazioni dei soggetti interessati il contenuto dispositivo del presente atto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato, secondo quanto disposto dall'art. 21-octies della legge 241/1990 s.i.m.. che espressamente al comma 2. prevede "Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato"

Dato atto

che la rettifica in argomento interessa le particelle 413, 414, 419, 420, 422 - foglio 113 del NCT di cui all'osservazione della Fintecna nonché le particelle 319 e 366 - foglio 113 del NCT di proprietà di soggetti terzi ;

che i soggetti terzi non subiscono alcun pregiudizio dalla rettifica in questione in quanto le aree di cui alle particelle su richiamate attualmente ricadenti in sottozona Fc vengono riportate nella corretta zona G la cui disciplina risulta meno limitativa della proprietà;


si allegano - quale parte integrante del presente atto - i seguenti documenti, composti, complessivamente, da n.53 pagine, progressivamente firmate e numerate:

- All.1 Delibera di Giunta comunale di proposta al Consiglio n.127 del 23.01.1999 (estratto);
- All.2 foglio 16 della Tavola 6 -Zonizzazione allegato alla delibera di GC 127/1999;
- All.3 Delibera del Consiglio comunale n.35 del 19.02.2001 (estratto);
- All.4 foglio 16 della Tavola 6 -Zonizzazione come emendata in sede di adozione di cui alla delibera n.35/2001;
- All.5 Delibera del Consiglio comunale n.128 del 15.07.2003 (estratto);
- All.6 foglio 16 della Tavola 6 -Zonizzazione come emendata in sede di adozione di cui alla delibera n.35/2001 con le modifiche in accoglimento delle osservazioni;
- All.7 Delibera del Consiglio comunale n.137 del 22.07.2003 (estratto);
- All.8 Delibera del Consiglio comunale n.55 del 24.06.2005 presa d'atto degli elaborati come modificati dal DPGRC 323/2004 (estratto);
- All.9 foglio 16 della Tavola 6 - Zonizzazione riportante la dicitura RETTIFICA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE;

Vista la LRC n. 16/2004
 Visto il Regolamento della regione Campania n. 5/2011
 visti tutti gli atti e gli elaborati che costituiscono parte integrante della presente delibera.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal coordinatore del Dipartimento pianificazione Urbanistica sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso qui di seguito sottoscrive:

Il Coordinatore
 arch. Giovanni Dispoto




DELIBERA

CON VOTI UNANIMI


Proporre al Consiglio comunale:

1. La rettifica dell'errore materiale contenuto nel foglio 16 della Tavola 6 - Zonizzazione della Variante al Prg per il centro storico, zona orientale e zona nord occidentale approvata con DPGRC n.323/2004;
2. Disporre la sostituzione del foglio 16 della Tavola 6 - Zonizzazione approvata con delibera di Consiglio comunale n.137 del 22/07/2003 con il rettificato foglio 16 della Tavola 6 - Zonizzazione allegato al presente provvedimento e riportante la dicitura "rettifica per correzione errore materiale";
3. Incaricare il Dipartimento Pianificazione Urbanistica di disporre la necessaria pubblicità del presente provvedimento nelle forme dovute ai sensi di legge.

Dipartimento pianificazione urbanistica
 Il coordinatore
 arch. Giovanni Dispoto



L'assessore all'urbanistica
 arch. Luigi De Falco



Il Sindaco
 Luigi De Magistris



legge comunale n. 323/2004



6
SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n. 264 del 19.04.2012

La Giunta,

Letto il parere di regolarità tecnica ;

Lette le osservazioni del Segretario Generale;

Rilevato che trattasi di attività vincolata priva di profili di discrezionalità dalla quale comunque non deriva alcun pregiudizio per i terzi;


Con VOTI UNANIMI adotta l'atto.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Luigi de Magistris

IL SEGRETARIO GENERALE





COMUNE DI NAPOLI

7

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 3 DEL 26 MARZO 2012 AVENTE AD OGGETTO:

Proposta al Consiglio di rettifica di errore materiale presente nel foglio 16 della Tavola 6 - Zonizzazione della *Variante per il centro storico, la zona orientale, la zona nord occidentale* approvata con DPGRC n.323 del 16.06.2004.

Il coordinatore del dipartimento arch.G.Dispoto esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Dal presente atto non deriva impegno di spesa o diminuzione di entrata anche con riferimento agli esercizi successivi.

Addi 26 MARZO 2012

il coordinatore
arch. G. Dispoto

nd.

8

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Col provvedimento in esame la Giunta Comunale - su presentazione del competente dirigente - propone al Consiglio di deliberare circa "la rettifica dell'errore materiale contenuto nel foglio 16 della Tavola 6 - Zonizzazione della variante al Prg per il centro storico, zona orientale e zona nord occidentale approvata con DPGRC n. 323/2004" e gli atti conseguenziali.

Il dirigente ha espresso il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, con la formula "Favorevole", cui segue la specificazione che "dal presente atto non deriva impegno di spesa o diminuzione di entrata anche con riferimento agli esercizi successivi".

Dalle motivazioni e delle dichiarazioni espresse nella parte narrativa, redatta con attestazione di responsabilità dal dirigente, tra l'altro, risulta:

- che è stato rilevato un mero errore materiale nella rappresentazione grafica (foglio 16 della tavola 6 - Zonizzazione) della Variante per il centro storico, la zona orientale, la zona nord occidentale approvata con DPGRC n. 323 del 16.05.2004;
- che "è doveroso procedere alla rettifica" di detto errore di rappresentazione;
- che, trattandosi di "attività vincolata priva di profili di discrezionalità" ai sensi dell'art. 21-octies della legge 241/1990 e ss.ii.mm., non è necessario procedere alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti di soggetti terzi che, comunque, dalla rettifica "non subiscono alcun pregiudizio".

Si ricorda che l'errore materiale, per essere tale, deve emergere con evidenza, e non richiedere un'approfondita interpretazione dell'attività amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, 23 dicembre 1998, n. 1907). L'eliminazione dell'errore materiale avviene, per regola, attraverso la rettifica del provvedimento.

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dal dirigente che sottoscrive la proposta, con particolare riguardo alla completezza e correttezza dell'istruttoria e, nel caso specifico, alla valutazione della materialità dell'errore che giustifica la proposta di rettifica, quale condizione per l'adozione di un provvedimento vincolato privo di profili di discrezionalità e dunque derogatorio delle garanzie procedurali a favore di soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/90.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gaetano Virtuoso

19.4.12

VISTO:
Il Sindaco

19.4.12

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 264 del 19/4/2012 composta da n. 9 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante di essa, come descritti in narrativa.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 20 MAG 2012 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

- Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data _____ n° _____
- Deliberazione decaduta

- Altro

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 9 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 264 del 19-4-2012

Gli allegati, costituenti parte integrante di essa, come descritti in narrativa,

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);


Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.

% segue deliberazione di C.C. n. 27 del 31/4/2012

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.



**Il Coordinatore
Dr. G. Scala**

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

**Il Presidente del Consiglio Comunale
Prof. R. Pasquino**

**Il Segretario Generale
Dott. G. Virtuoso**

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il


E3 AGO, 2012

e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000 viene assegnato a _____

P.R. _____



ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addi _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97 D.L.vo 267/2000 a:

Addi _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

P.R. Firma _____